



COMUNE DI FIORENZUOLA D'ARDA

Provincia di Piacenza

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO E RISORSE UMANE
RISORSE UMANE

DETERMINAZIONE N. 803 / 2026

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE INCARICO ESTERNO DIPENDENTE S.C. AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 557 DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 2004 N. 311 PRESSO IL COMUNE DI ALSENO (PC) PER IL PERIODO 8 OTTOBRE 2026 - 7 APRILE 2027.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

PREMESSO che il Comune di Alseno (PC), con nota pervenuta in data 03/10/2026 al prot. n. 34439, ha richiesto l'autorizzazione alla stipula di contratto di lavoro ai sensi dell'art. 1 comma 557 della Legge 311/2004 con la dipendente S.C. per un periodo di n. 6 mesi a partire dal mese di ottobre 2026 ed un impegno massimo di n. 12 ore settimanali;

VISTI:

- l'art. 1, comma 557, della Legge 311 del 2004, così come modificato dall'art. 28 comma 1 ter del D.L. 75/2023 convertito con Legge 112/2023, che dispone che “i Comuni con popolazione inferiore a 25.000 abitanti, possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purchè autorizzati dall'amministrazione di appartenenza”;
- l'art. 53, comma 8, D. Lgs. 165/01 secondo il quale “le pubbliche amministrazioni non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti di altre amministrazioni pubbliche senza la previa autorizzazione dell'Amministrazione dei dipendenti stessi”;
- lo stesso art. 53, comma 10, precisa che tale autorizzazione deve essere richiesta all'Amministrazione di appartenenza del dipendente da parte dei soggetti che intendono conferire l'incarico”;

PRECISATO che:

- l'incarico in esame – ex art. 1, comma 557, della L. 311/2004 – come chiarito dalle pronunce della Corte dei Conti - non rientra nel novero degli “incarichi di studio, ricerca e consulenza” di cui all'art. 7, commi 6 e ss. del D. Lgs. 165/2001, come novellato dall'art. 3, comma 76 della Legge 244/07;
- la fattispecie in questione, come precisato dalla Sezione Autonomie con deliberazione n. 23/2016, può essere applicata attraverso lo schema secondo il quale il comune di piccole dimensioni costituisce col dipendente dell'altro ente un rapporto di lavoro ulteriore e diverso, consentito dalla deroga all'esclusività che, secondo la giurisprudenza amministrativa, pone la norma;

- la circolare Ministero Interno n. 2 del 26/5/2014 ha dichiarato che la fattispecie di cui all'art. 1, comma 557, L. 311/2001, rappresenta una normativa speciale ed in quanto tale, prevalente rispetto alla disciplina generale dell'unicità del rapporto di lavoro pubblico di cui all'art. 53 D.Lgs.165/2001 e pertanto, un dipendente pubblico a tempo pieno e indeterminato, può effettuare attività lavorativa presso un'altra Amministrazione con meno di 25.000 abitanti, al di fuori delle 36 ore e per un massimo di ulteriori 12 ore settimanali;
- lo stesso Consiglio di Stato (parere 2141/2005) ha chiarito, per quanto riguarda i rapporti tra le parti interessate, che la norma configura una situazione simile, nei suoi aspetti essenziali, a quelle che consentono l'espletamento di altre attività lavorativa da parte del lavoratore part-time e ha confermato la possibilità, attraverso la disposizione in oggetto, dell'utilizzazione presso altri enti del personale dipendente purché tali prestazioni lavorative non interferiscano con i compiti istituzionali e siano svolte nel rispetto delle prescrizioni sulla sicurezza e sull'orario di lavoro;
- secondo i più recenti orientamenti delle Sezioni regionali della Corte dei Conti la formula organizzativa introdotta dall'art. 1, comma 557, della Legge 30 dicembre 2004, n. 311, assimilabile al comando, non altera la titolarità del rapporto di lavoro, che resta in capo all'amministrazione di provenienza del dipendente. Il citato comma 557 detta, infatti, una disciplina particolare a favore degli enti locali con meno di 25.000 abitanti per fronteggiare l'esiguità degli organici e le ridotte disponibilità finanziarie;

ACQUISITA la disponibilità della dipendente e del sottoscritto Responsabile del Settore di appartenenza della stessa;

ATTESO che:

- il conferimento dell'incarico deve avvenire al di fuori dell'orario di servizio che la dipendente presta presso il Comune di Fiorenzuola d'Arda, oltre le 36 ore contrattuali e fino a un massimo di 48 ore settimanali;
- la prestazione lavorativa a favore del Comune di Alseno (PC) non deve arrecare alcun pregiudizio al corretto svolgimento del rapporto di lavoro a favore del Comune di Fiorenzuola d'Arda né essere in conflitto con gli interessi dell'Amministrazione;
- il conferimento dell'incarico da parte del Comune di Alseno (PC) deve avvenire nel rispetto delle prescrizioni a tutela della salute e della sicurezza del lavoratore o della più favorevole disciplina stabilita in sede di contrattazione collettiva in tema di:
 - a) orario di lavoro giornaliero e settimanale che non può superare, nel cumulo dei due rapporti di lavoro, la durata massima consentita, comprensiva del lavoro ordinario e straordinario;
 - b) periodo di riposo giornaliero e settimanale che deve essere garantito tenendo conto dell'impegno lavorativo presso i due enti;
 - c) ferie annuali che, trattandosi di un irrinunciabile periodo di riposo, devono essere fruito dal lavoratore nello stesso periodo, ovvero negli stessi periodi, se frazionate;

CONSIDERATO che l'attività che il Comune di Alseno (PC) intende assegnare alla dipendente interessata, al momento delle richieste sopra citate, è quella ascrivibile al profilo professionale ed alla categoria ricoperta dalla dipendente presso il Comune di Fiorenzuola d'Arda ;

RITENUTO quindi di concedere l'autorizzazione, ai sensi dell'art. 1, comma 557, della Legge n. 311/2004, all'utilizzo, da parte del Comune di Alseno (PC), della prestazione lavorativa della

dipendente S.C., mediante stipula di contratto di lavoro per un massimo di 12 ore settimanali e per il periodo 8 ottobre 2026 – 7 aprile 2027, alle condizioni e modalità sopra dettagliate;

VISTO il provvedimento n. 8 del 31 marzo 2026 con cui il Sindaco ha conferito l'incarico di Elevata Qualificazione in qualità di Responsabile del Settore Economico Finanziario e Risorse Umane al sottoscritto,

DETERMINA

1. **DI CONCEDERE**, per le motivazioni indicate in premessa e qui richiamate, alla dipendente S.C. l'autorizzazione, ai sensi dell'art. 1, comma 557, della Legge 311/2004, allo svolgimento della propria prestazione lavorativa presso il Comune di Alseno (PC), per un massimo di n. 12 ore settimanali e per il periodo dall'8 ottobre 2026 al 7 aprile 2027, da svolgersi al di fuori dell'orario di lavoro e secondo le modalità sopra dettagliate;

2. **DI DARE ATTO** che l'attività oggetto della presente autorizzazione:

- a) non supera il limite massimo previsto dalla normativa e rientra nel limite delle 48 ore settimanali di impegno lavorativo;
- b) è quella ascrivibile al profilo professionale ed alla categoria ricoperta dalla dipendente presso il Comune di Fiorenzuola d'Arda;

3. **DI DARE ATTO** che tale attività aggiuntiva non dovrà in nessun caso interferire con le esigenze di servizio né essere in conflitto con gli interessi del Comune di Fiorenzuola d'Arda;

4. **DI DARE ATTO** di non trovarsi, rispetto al ruolo ricoperto nel suindicato procedimento amministrativo, in alcuna delle situazioni di conflitto di interessi, anche solo potenziale, tali da ledere l'imparzialità dell'agire dell'amministrazione e comportanti l'obbligo di astensione, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990, art. 7 del D.P.R. n. 62/2013 e dell'art. 7 del Codice di Comportamento dei dipendenti adottato da questo Ente (Delibera G.C. n. 178 del 19/12/2023), nonché delle disposizioni previste dalla sottosezione 2.3 "Rischi corruttivi e Trasparenza" del vigente PIAO 2026-2028 (Delibera G.C. n. 44 del 30/03/2026, esecutiva). Si obbliga, inoltre, a rilevare e dichiarare eventuali situazioni di conflitto di interessi sopravvenute nel corso del procedimento, mediante separato atto successivo;

5. **DI DARE ATTO** che la presente determinazione è esecutiva dalla data di sottoscrizione.

Fiorenzuola d'Arda, lì 08/10/2026

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
RIVALDI ANDREA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)